

DELIBERAZIONE 5 AGOSTO 2025

390/2025/R/COM

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DI SPECIFICI ISTITUTI DELLA REGOLAZIONE ROSS-BASE E INTRODUZIONE SPERIMENTALE DI STRUMENTI REGOLATORI PER L'EVOLUZIONE DELLA REGOLAZIONE VERSO IL ROSS-INTEGRALE. MODIFICHE AL TIROSS E ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 497/2023/R/COM

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1351^a riunione del 5 agosto 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1747 del parlamento europeo e del consiglio del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato il 13 luglio 2021;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07, e s.m.i. (di seguito: deliberazione n. 351/07);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e il relativo Allegato A (TIMM) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 446/2014/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, di approvazione del Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità (di seguito: Quadro strategico 2022-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 527/2022/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2022, 654/2022/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM e il relativo Allegato A (di seguito TIROSS 2024-2031 o semplicemente TIROSS);

- la deliberazione dell'Autorità 196/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTRG 6PR GNL);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2023, 234/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 615/2023/R/EEL) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTE 6PRTE);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 616/2023/R/EEL) ed in particolare il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: TIT 6PRDe);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2024, 206/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 206/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2024, 216/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 216/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2024, 400/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 400/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 7 dicembre 2024, 579/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 579/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2025, 29/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 29/2025/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2025, 215/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 215/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2025, 217/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 217/2025/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2025, 259/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2025/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 maggio 2025, 210/2025/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 210/2025/R/COM).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l'Autorità ha approvato il TIWACC 2022 - 2027 e definito i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027;
- con la deliberazione 527/2022/R/COM l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione dei criteri di regolazione secondo il modello ROSS-integrale, a complemento dei criteri di riconoscimento dei costi dell'approccio ROSS-base e con la finalità di dare piena attuazione allo sviluppo della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, prospettando la presentazione da parte delle imprese regolate di piani di investimento come principale nuovo elemento rispetto al ROSS-base;

- con la deliberazione 139/2023/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale (RTTG) per il sesto periodo di regolazione (6PRT, 2024-2027), definendo, tra l'altro, specifici aspetti di raccordo con i criteri ROSS;
- con la deliberazione 163/2023/R/COM l'Autorità ha approvato il Testo integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, per il periodo 2024-2031 (TIROSS), recante criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base, prevedendo che tali criteri siano applicati a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas a partire dal sesto periodo di regolazione (6PR); il TIROSS 2024-2031 prevede, in particolare, che la concreta applicazione di tali criteri generali ai singoli servizi, con particolare riferimento ai parametri rilevanti ai fini della determinazione dei ricavi ammessi dei gestori infrastrutturali sia demandata alle specifiche regolazioni settoriali;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 2024, le modalità applicative dei criteri ROSS-base previsti dal TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica; con tale deliberazione l'Autorità ha, tra l'altro, disciplinato: (i) le modalità di calcolo del tasso di capitalizzazione, funzionale all'adeguata distinzione tra componenti di *fast money* e *slow money*; (ii) i criteri per l'eventuale attivazione e il riconoscimento dello *Z-factor* (previsto dall'articolo 40 del TIROSS) per la copertura di costi incrementali connessi a nuovi investimenti; (iii) le tempistiche e le modalità con cui i gestori soggetti alla regolazione ROSS-base presentano all'Autorità l'istanza o i dati relativi ai parametri ROSS;
- con la deliberazione 615/2023/R/EEL, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica (RTTE), per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRTE);
- con la deliberazione 616/2023/R/EEL, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (TIT e TIME) per il periodo 2024-2027 (6PRDe);
- con la deliberazione 206/2024/R/EEL, l'Autorità ha determinato le tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'anno 2024 per le imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo;
- con la deliberazione 216/2024/R/GAS, l'Autorità, in sede di approvazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2025, ha approvato le istanze presentate dalle imprese di trasporto del gas relativamente ai parametri ROSS (inclusi il tasso di capitalizzazione e il parametro *Z-factor* per gli anni 2024 e 2025); con tale deliberazione, l'Autorità ha inoltre apportato modifiche alla RTTG 6PRT volte a minimizzare le necessità di bilanciamento tra ricavi effettivi e ricavi ammessi derivanti dal c.d. *tariff decoupling*, in applicazione del principio di cui al comma 6.5 del TIROSS; in tale sede, l'Autorità ha prospettato l'opportunità di valutare, nell'ambito della revisione della metodologia di quantificazione del tasso di capitalizzazione per gli anni 2026 e 2027 (c.d. fase di

reopener), specifici correttivi finalizzati a minimizzare potenziali criticità derivanti dalla prima implementazione del meccanismo;

- con la deliberazione 400/2024/R/EEL, l'Autorità ha approvato i parametri ROSS per il gestore del sistema di trasmissione elettrica, indicando, anche con riguardo a tale servizio, l'opportunità di rideterminare i ricavi di riferimento tenendo conto delle componenti *slow money* e *fast money*, a loro volta calcolate sulla base della spesa totale stimata e del tasso di capitalizzazione indicato nella relativa istanza ROSS, nell'ottica di minimizzare le necessità di bilanciamento tra ricavi effettivi e ricavi ammessi derivanti dal c.d. *tariff decoupling*, di cui al comma 6.5 del TIROSS; in tale sede l'Autorità, in considerazione delle complessità e dell'onerosità delle attività istruttorie legate allo *Z-factor*, ha evidenziato la necessità di avviare approfondimenti sull'opportunità di superare l'istituto per i restanti anni del periodo regolatorio (2026 e 2027);
- con la deliberazione 579/2024/R/EEL l'Autorità ha determinato i ricavi di riferimento a copertura dei costi per il servizio di trasmissione e di funzionamento di Terna per l'attività di dispacciamento e le tariffe trasmissione per l'anno 2025;
- con la deliberazione 29/2025/R/EEL, l'Autorità ha approvato i parametri *Z-factor ex ante* per le imprese distributrici di energia elettrica che servono almeno 25.000 punti di prelievo, per l'anno 2024, evidenziando, anche per l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, la necessità di valutare il superamento dell'istituto per gli anni del periodo regolatorio 2026 e 2027, nell'ottica di semplificazione delle attività istruttorie propedeutiche alla determinazione delle tariffe di riferimento delle imprese distributrici;
- con la deliberazione 215/2025/R/GAS, l'Autorità ha approvato i corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2026 considerando provvisoriamente i tassi di capitalizzazione proposti dalle imprese di trasporto e rimandando la valutazione delle istanze di attivazione del parametro *Z-factor*, nelle more degli esiti del documento per la consultazione 210/2025/R/COM;
- con le deliberazioni 217/2025/R/EEL e 259/2025/R/EEL, l'Autorità ha approvato i parametri *Z-factor ex ante* e determinato le tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, per l'anno 2025, per le imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 210/2025/R/COM, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti per l'adeguamento di specifici istituti della regolazione ROSS-base e linee di intervento per l'introduzione di strumenti regolatori propedeutici alla sperimentazione del ROSS-integrale, in particolare in relazione a:
 - a) adeguamento dei criteri di determinazione del tasso di capitalizzazione “nozionale” in sede di *reopener* per gli anni 2026-2027, introducendo un tetto allo scostamento tra il tasso atteso *ex ante* per uno specifico anno e il tasso di capitalizzazione “nozionale” determinato *ex ante* secondo i criteri applicativi ROSS, al fine di intercettare casi limite caratterizzati da investimenti con

- andamento discontinuo e molto variabile di anno in anno, o con una dinamica eccezionalmente crescente (o decrescente) nel periodo osservato;
- b) adeguamento, in ottica evolutiva, dell'istituto dello Z-factor, superando le criticità emerse in sede applicativa, correlate principalmente all'esigenza di valutare le singole voci di costo incrementale, stimate *ex ante*, associate a specifici *driver* di costo, monitorabili solo *ex post*, e la relativa incrementalità rispetto ai costi operativi complessivi; in particolare, sono stati sottoposti a consultazione due orientamenti alternativi:
- i. Opzione 1: revisione *una tantum* del livello della *baseline* dei costi operativi *ex ante* in funzione delle stime dei costi operativi prospettiche (già elaborate per i tassi di capitalizzazione); nell'anno di attivazione sarebbe precluso il riconoscimento delle eventuali efficienze o inefficienze, salvo l'applicazione di un meccanismo di incentivazione alla corretta previsione dei costi operativi, con un riconoscimento parziale del 50% della differenza tra costo effettivo e *baseline* (stimata), nel solo caso in cui si verifichi un costo effettivo superiore a quello stimato; negli anni successivi, si procederebbe invece a una rideterminazione della *baseline* in funzione del costo effettivamente sostenuto nell'anno di riferimento, e si applicherebbe il meccanismo di *sharing* del recupero di efficienza totale;
 - ii. Opzione 2: attivazione dello *Z-factor ex post* coerentemente con quanto previsto nel TIROSS per il parametro *Y-factor*, su istanza del gestore in sede di determinazione dei ricavi ammessi, senza fornire affidamento al gestore in termini di riconoscimento di tali costi prima che vengano sostenuti;
- c) completamento della regolazione ROSS-base ed evoluzione sperimentale, in particolare per le imprese di trasporto gas, il gestore del sistema di trasmissione elettrica e le principali imprese di distribuzione elettrica, verso il modello ROSS-integrale, attraverso:
- i. la predisposizione di business plan da parte delle imprese per gli anni 2026 e 2027, a supporto delle stime di costo operativo e di capitale, sulla base di un predefinito contenuto minimo;
 - ii. cost assessment inteso come attività sistematica di controllo dell'evoluzione del costo, svolto dal gestore, eventualmente sottoposto a revisione esterna, e rendicontato all'Autorità in forma sintetica nell'ambito dei *business plan*; al riguardo, l'Autorità ha prospettato un percorso semplificato per i *business plan* che garantiscano una dinamica tariffaria costante o decrescente (ossia con nuovi investimenti allineati o inferiori al valore degli ammortamenti dei cespiti esistenti);
- d) introduzione di un meccanismo di incentivazione alla corretta rivelazione della spesa per investimenti, rilevante per le stime necessarie al tasso di capitalizzazione e ai fini della definizione della *baseline* di capitale, con specifiche soglie per l'applicazione di eventuali premi/penali a seconda dello scostamento tra la spesa effettiva e la spesa totale stimata e uno specifico fattore (*Y-factor capitale*) che tenga conto di eventuali eventi imprevedibili *ex ante* e di

- mutamenti del quadro normativo che comportino una variazione non trascurabile delle spese di capitale;
- e) meccanismo di *sharing* del recupero di efficienza totale allocato agli investimenti già disciplinato dall'articolo 8 del TIROSS, con un sistema di premi / penalità per la valutazione degli scostamenti tra la spesa effettiva e la *baseline* di spesa di capitale stimata, rimandandone l'applicazione a valle della sperimentazione degli strumenti regolatori propedeutici (*business plan* e *cost assessment*) e del meccanismo di incentivazione alla corretta rivelazione della spesa per investimenti;
 - f) introduzione di un meccanismo di incentivazione dell'efficienza realizzativa o prestazionale, in forma esclusivamente premiale, limitato alle sole imprese di trasporto del gas che gestiscono la rete nazionale e di trasmissione elettrica, ad accesso facoltativo, subordinato all'adeguatezza delle informazioni del *business plan* e dei *benchmark* di efficienza individuati;
 - g) un meccanismo di controllo *ex-post*, rimandato a successivi specifici approfondimenti;
- i rispondenti alla consultazione hanno espresso un generale apprezzamento degli obiettivi del documento e della trasparenza delle argomentazioni a supporto degli orientamenti presentati; le osservazioni pervenute in risposta alla consultazione hanno riguardato principalmente i seguenti temi:
 - a) con riferimento all'adeguamento dei criteri di determinazione del tasso di capitalizzazione "nozionale" in sede di *reopener* per gli anni 2026-2027, è emersa una generale condivisione degli orientamenti prospettati, inclusa l'opportunità di differenziazione dei tetti allo scostamento per attività regolata o per *cluster* dimensionale dei gestori;
 - b) con riferimento all'adeguamento, in ottica evolutiva, dell'istituto dello Z-factor, è emersa una generale condivisione dell'esigenza di semplificazione del processo di riconoscimento dei costi incrementali, e la maggior parte degli operatori ha espresso preferenza per l'Opzione 2 prospettata nel documento di consultazione, con il riconoscimento dei costi incrementali *ex post*, evidenziando come tale opzione, oltre a essere caratterizzata da semplicità ed efficacia, consenta di mantenere gli stimoli all'efficienza sulla base dei costi operativi; inoltre, alcuni operatori hanno manifestato la necessità di prevedere il riconoscimento di costi incrementali già *ex ante* in sede di aggiornamento della *baseline*;
 - c) con riferimento al completamento della regolazione ROSS-base e all'evoluzione sperimentale verso il modello ROSS-integrale:
 - i. in relazione ai *business plan*, molti gestori hanno evidenziato la relativa complessità informativa ed amministrativa e l'opportunità di alcune semplificazioni e coordinamento rispetto agli adempimenti regolatori esistenti; è stata inoltre segnalata la necessità che sia definito il dettaglio informativo da fornire e che siano individuati fattori di incertezza delle stime e relativi impatti;
 - ii. in relazione al *cost assessment*, è emersa una generale esigenza da parte dei gestori di semplificazione del processo e di restrizione dell'ambito di

applicazione, soprattutto alla luce delle tempistiche prospettate per la presentazione dei *business plan* e dell'aggravio amministrativo che ne conseguirebbe per i gestori;

- d) con riferimento al meccanismo di incentivazione alla corretta rivelazione della spesa per investimenti, i gestori hanno evidenziato la necessità che, almeno in sede di prima applicazione, siano riviste al rialzo le soglie per l'accesso ai premi o alle penali, o che sia applicato un meccanismo solo premiale, in generale sottolineando la presenza di numerosi fattori di incertezza che incidono sulle stime prospettiche di spesa;
- e) con riferimento all'introduzione del meccanismo di *sharing* del recupero di efficienza totale allocato agli investimenti, è emersa una generale condivisione sull'opportunità di posticipare il meccanismo; al tempo stesso diversi soggetti hanno sottolineato la potenziale divergenza degli incentivi forniti da tale meccanismo rispetto a quelli del meccanismo volto alla corretta rivelazione della spesa per investimenti;
- f) con riferimento al meccanismo di incentivazione dell'efficienza realizzativa o prestazionale, è emersa una generale condivisione per gli orientamenti prospettati; alcuni gestori e loro associazioni hanno evidenziato l'opportunità di estendere la possibile applicazione, su base volontaria, anche al settore della distribuzione elettrica; inoltre, alcuni rispondenti hanno suggerito di applicare il meccanismo anche a progetti individuati dall'Autorità come strategici e/o particolarmente rilevanti;
- g) con riferimento al meccanismo di controllo *ex-post*, è emersa una generale condivisione sull'opportunità di procedere ad ulteriori approfondimenti;
- per una trattazione approfondita degli orientamenti prospettati dall'Autorità nel documento per la consultazione 210/2025/R/COM e delle osservazioni pervenute in esito alla consultazione, si rimanda all'Allegato A del presente provvedimento.

RITENUTO CHE:

- sia necessario procedere all'adeguamento dei criteri di determinazione del tasso di capitalizzazione “nozionale” in sede di *reopener* per gli anni 2026-2027, introducendo un tetto allo scostamento che il tasso di capitalizzazione “nozionale” può assumere rispetto al tasso atteso *ex ante*, prevedendo una differenziazione tra i servizi di trasporto gas e trasmissione elettrica, per i quali il tetto è fissato pari al 5%, e il servizio di distribuzione elettrica, per il quale il tetto è posto pari all'8%; inoltre, nel caso della distribuzione elettrica, con riferimento al servizio di misura elettrica, individuare un tetto allo scostamento che il tasso di capitalizzazione “nozionale” può assumere rispetto al tasso atteso *ex ante* specifico, pari al 5%, in ragione della esclusione dalla regolazione ROSS degli investimenti relativi ai sistemi di *smart metering* 2G che costituiscono la gran parte degli investimenti ormai effettuati nell'ambito dell'attività di misura elettrica;
- sia necessario procedere con l'adeguamento dell'istituto dello Z-factor al fine di semplificare il processo di riconoscimento dei costi incrementali, confermando

l'Opzione 2 prospettata nel documento per la consultazione 210/2025/R/COM; al riguardo, si evidenzia come la proposta, emersa in consultazione, di introduzione di correttivi per intercettare i costi incrementali già *ex ante* in sede di aggiornamento della *baseline*, con la conseguente necessità di valutazione da parte dell'Autorità, ridurrebbe la semplificazione amministrativa dell'opzione consultata;

- sia opportuno che i gestori dei servizi di trasmissione elettrica e trasporto gas, e i principali gestori del servizio di distribuzione elettrica (su base facoltativa i gestori diversi dalla principale impresa di distribuzione elettrica che servono più di 500.000 punti di prelievo), presentino una prima edizione, sperimentale, di *business plan* a supporto delle previsioni di spesa di capitale e operativa per gli anni 2026 e 2027 necessarie ai fini della determinazione dei tassi di capitalizzazione e delle componenti *slow* e *fast money* nei livelli tariffari; e che, con riferimento ai *business plan*:
 - a) sia individuato il contenuto minimo informativo, lasciando ai gestori flessibilità sulle modalità di rappresentazione delle informazioni, con eventuali esigenze di standardizzazione che potranno essere demandate a successive valutazioni;
 - b) le previsioni della spesa di capitale siano accompagnate dall'analisi dei fattori di incertezza che possono incidere sulle previsioni stesse, al fine di tener conto, nell'applicazione dei meccanismi incentivanti incentrati sulle spese di capitale, della possibile variabilità delle stime;
- sia opportuno che i *business plan* siano corredati da analisi del *cost assessment* operato dal gestore in sede di pianificazione e realizzazione delle opere; al riguardo:
 - c) sia confermata la possibilità per l'Autorità di sottoporre le procedure aziendali e/o le stime dei costi di investimento a revisione di terzi soggetti indipendenti;
 - d) sia individuato il contenuto minimo informativo (evoluzione della stima di costo di investimento nel tempo, criteri di stima, confronto dei costi unitari con costi unitari storici e/o *benchmark*);
 - e) sia confermato il percorso semplificato, con minori obblighi informativi, per i *business plan* che assicurano invarianza tariffaria o una dinamica tariffaria decrescente;
 - f) sia opportuno limitare le necessità di fornire il contenuto informativo minimo relativo al *cost assessment*, incluso in particolare il raffronto tra costi unitari delle opere e costi unitari storici o *benchmark*, ai principali interventi di sviluppo e di mantenimento e rinnovo costitutivi di almeno il 70% delle spese di capitale contenute nel *business plan*, al fine di ridurre gli oneri informativi in capo ai gestori, e al tempo stesso assicurare trasparenza su una quota preponderante della spesa;
 - g) sia rimandata a successive valutazioni, anche in esito alla sperimentazione, l'opportunità di semplificazioni e coordinamento rispetto agli adempimenti regolatori esistenti;
- sia opportuno confermare l'introduzione, per i gestori rientranti nell'ambito della sperimentazione degli strumenti propedeutici al ROSS-integrale (*business plan* e *cost assessment*), di un meccanismo di incentivazione alla corretta rivelazione della spesa per investimenti, seppur con percentuali più elevate per accesso ai premi (con errore di stima fino all'1% della *baseline*) e alle penalità (con errore di stima oltre il 5% della

baseline), con prima applicazione per il biennio 2026-2027; ai fini dell'applicazione di tali meccanismi, è inoltre prevista la possibilità di aggiornamento, nei limiti della variabilità individuata *ex ante* nei *business plan*, delle previsioni di spesa per il 2027 nel corso del 2026 coerentemente con modalità e tempistiche per le determinazioni tariffarie, nonché l'introduzione di un tetto massimo alla penalità applicabile;

- sia opportuno rimandare l'applicazione del meccanismo di *sharing* del recupero di efficienza totale allocato agli investimenti di cui all'articolo 8 del TIROSS;
- sia opportuno introdurre, in via sperimentale per i gestori di reti di trasporto nazionale e il gestore del sistema di trasmissione elettrica e per le imprese distributrici di energia elettrica che presentano il *business plan*, un meccanismo di incentivazione dell'efficienza realizzativa o prestazionale, ad accesso facoltativo;
- sia opportuno rimandare a successivi approfondimenti la definizione dei meccanismi di monitoraggio e rendicontazione *ex post* della spesa di capitale.

RITENUTO, QUINDI, OPPORTUNO:

- adeguare i criteri applicativi ROSS in materia di criteri di determinazione del tasso di capitalizzazione “nozionale” in sede di *reopener* per gli anni 2026-2027 (cfr. deliberazione 497/2023/R/COM, articolo 6 e articoli 14 per la trasmissione elettrica, 26 per la distribuzione e la misura elettrica, 37 per il trasporto gas);
- modificare l'istituto dello Z-factor di cui all'articolo 40 del TIROSS, e i relativi criteri applicativi di cui all'articolo 4 della deliberazione 497/2023/R/COM, a decorrere dal 2026;
- integrare il quadro di regole di riferimento per la determinazione dei criteri tariffari settoriali di cui al TIROSS:
 - a) introducendo la Parte III, recante disposizioni in materia di *business plan*, il cost assessment a supporto dell'attendibilità e dell'efficienza delle stime di spesa di capitale riportate nei *business plan*, e incentivazione alla corretta rivelazione della spesa per investimenti, finalizzate all'evoluzione della regolazione verso il ROSS-integrale;
 - b) adeguando le disposizioni in materia di aggiornamento *ex post* della *baseline*, monitoraggio e rendicontazione delle spese di capitale in coerenza con nuove disposizioni;
- introdurre, in via sperimentale per il 2026 e 2027, un meccanismo di incentivazione dell'efficienza realizzativa o prestazionale ad accesso facoltativo per i gestori di reti di trasporto nazionale e il gestore del sistema di trasmissione elettrica e per le imprese distributrici di energia elettrica che presentano il *business plan*;
- adottare disposizioni transitorie e finali per la determinazione dei tassi di capitalizzazione per gli anni 2026-2027 per i gestori soggetti ai criteri ROSS e per la presentazione dei *business plan*, salvaguardando le esigenze di gradualità e di semplicità della prima applicazione sperimentale;
- pubblicare, in allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), una Relazione tecnica contenente i dettagli sulle decisioni finali dell'Autorità;

- dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia per l'individuazione dei criteri e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle spese di capitale effettivamente sostenute e degli avanzamenti dei lavori delle opere realizzate e/o gli *output* di servizio conseguiti.

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 497/2023/R/COM in materia di tasso di capitalizzazione per gli anni 2026-2027

- 1.1 Con riferimento al servizio di trasmissione elettrica, dopo il comma 14.4, è aggiunto il seguente comma:
“14.5 Ai fini del *reopener* si applica un tetto allo scostamento tra il tasso di capitalizzazione atteso *ex ante* per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e il tasso di capitalizzazione aggiornato ai sensi del precedente comma, pari al 5%; in caso di scostamento in valore assoluto maggiore, il tasso di capitalizzazione è assunto pari al tasso atteso *ex ante* più (o meno) il tetto del 5%, a seconda che il tasso atteso sia inferiore (o superiore) del tasso di capitalizzazione aggiornato ai sensi del precedente comma.”.
- 1.2 Con riferimento ai servizi di distribuzione e misura elettrica, dopo il comma 26.8, è aggiunto il seguente comma:
“26.9 Ai fini del *reopener* si applica un tetto allo scostamento tra il tasso di capitalizzazione atteso *ex ante* per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e il tasso di capitalizzazione aggiornato ai sensi del precedente comma, pari all'8%; in caso di scostamento in valore assoluto maggiore, il tasso di capitalizzazione è assunto pari al tasso atteso *ex ante* più (o meno) il tetto dell'8%, a seconda che il tasso atteso sia inferiore (o superiore) del tasso di capitalizzazione aggiornato ai sensi del precedente comma. Con specifico riferimento all'attività di misura delle imprese distributrici, il tetto allo scostamento è assunto pari al 5%”.
- 1.3 Con riferimento al servizio di trasporto gas, dopo il comma 37.4, è aggiunto il seguente comma:
“37.5 Ai fini del *reopener* si applica un tetto allo scostamento tra il tasso di capitalizzazione atteso *ex ante* per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e il tasso di capitalizzazione aggiornato ai sensi del precedente comma, pari al 5%; in caso di scostamento in valore assoluto maggiore, il tasso di capitalizzazione è assunto pari al tasso atteso *ex ante* più (o meno) il tetto del 5%, a seconda che il tasso atteso sia inferiore (o superiore) del tasso di capitalizzazione aggiornato ai sensi del precedente comma.”.

Articolo 2

Modifiche al TIROSS e alla deliberazione 497/2023/R/COM in materia di Z-factor

- 2.1 All'Articolo 40, comma 3, del TIROSS, le parole "Lo *Z-factor* è fissato *ex ante* in occasione delle" sono sostituite dalle parole "Per gli anni 2024 e 2025, lo *Z-factor* è fissato *ex ante* sulla base delle".
- 2.2 All'Articolo 40 del TIROSS, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
"40.3bis A partire dal 2026, lo *Z-factor* è fissato *ex post* in sede di definizione dei ricavi ammessi del gestore, tenendo conto delle esigenze di adeguamento dei costi operativi conseguenti agli investimenti connessi alla transizione energetica o all'incremento del perimetro delle attività svolte per l'erogazione dei servizi regolati, come risultanti dalle evidenze contabili, sulla base delle regolazioni specifiche di ciascun servizio infrastrutturale."
- 2.3 All'Articolo 4, comma 1, della deliberazione 497/2023/R/COM, le parole "ai fini della approvazione dell'istanza" sono sostituite dalle parole "ai fini della approvazione dell'istanza per gli anni 2024 e 2025".
- 2.4 All'Articolo 4, comma 3, della deliberazione 497/2023/R/COM, le parole "Nel caso in cui" sono sostituite dalle parole "Per gli anni 2024 e 2025, nel caso in cui".
- 2.5 All'Articolo 4 della deliberazione 497/2023/R/COM, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"4.4 Per gli anni 2026 e 2027, lo *Z-factor* di cui all'Articolo 40 del TIROSS è attivabile su istanza dell'operatore in sede di determinazione dei ricavi ammessi e delle tariffe di riferimento definitive per le imprese distributrici, previa dimostrazione che i costi incrementali manifestatisi rispettino i requisiti di cui al medesimo Articolo 40 del TIROSS. In particolare, ai fini della approvazione dell'istanza, l'operatore è tenuto a:
 - a) individuare gli investimenti connessi alla transizione energetica o le variazioni del perimetro di attività svolte che hanno generato costi incrementali, con indicazione dei relativi costi, e dimostrando la relativa correlazione;
 - b) indicare le variabili che consentano di dimostrare lo strutturale incremento dei costi in funzione degli investimenti realizzati connessi alla transizione energetica o del perimetro delle attività svolte;
 - c) tenere, nell'ambito dei CAS, una separata rendicontazione dei costi incrementali connessi all'attivazione dello *Z-factor*, tramite adeguate evidenze contabili e attestazione da parte di soggetti terzi preposti.
- 4.5 In caso di attivazione dello *Z-factor*:
 - a) per l'anno per cui viene chiesta l'attivazione dell'istituto, il meccanismo di *sharing* del recupero di efficienza totale allocata alla gestione operativa di cui agli Articoli da 9 a 11 del TIROSS è applicato con riferimento alla *baseline* dei costi operativi, al netto dei costi individuati nel perimetro *Z-factor*;

- b) permangono le modalità di riconoscimento vigenti delle efficienze (o inefficienze) realizzate negli anni precedenti, come disciplinate dagli Articoli da 9 a 11 del TIROSS;
 - c) in nessun caso, la *baseline* dei costi operativi, incrementata per lo *Z-factor*, può risultare superiore al costo operativo effettivo complessivo ammesso al riconoscimento tariffario.
- 4.6 A decorrere dall'anno successivo a quello per il quale è stato attivato lo *Z-factor*, la *baseline* dei costi operativi è aggiornata secondo i criteri di cui all'Articolo 37 del TIROSS, tenendo conto dello *Z-factor* stesso.
- 4.7 L'Autorità si riserva di verificare la coerenza tra le informazioni riportate nelle istanze presentate ai fini dello *Z-factor* e le informazioni desumibili dai CAS a consuntivo e, qualora emergano dati incongruenti, non trasparenti o incompleti, sono applicate le misure cautelative di cui al TIUC (cfr. Articolo 30.15).”.

Articolo 3

Modifiche al TIROSS per l'introduzione di strumenti regolatori per l'evoluzione della regolazione verso il ROSS-integrale

- 3.1 Dopo l'Articolo 43, è aggiunta la seguente Parte:

“PARTE III ROSS-INTEGRALE

“Articolo 44

Business plan per la trasmissione di dati e informazioni sulla spesa totale

- 44.1 Le imprese soggette alla regolazione per obiettivi di spesa e servizio “integrale” di cui alla presente Parte III presentano le informazioni sull'evoluzione attesa della spesa operativa e di capitale nel corso del periodo regolatorio, inclusive del *cost assessment* delle relative componenti, nell'ambito di specifici piani industriali (o *business plan*), con tempistiche e ambito di applicazione definiti per ciascun servizio infrastrutturale regolato.
- 44.2 Le stime sull'evoluzione della spesa operativa e di capitale presentate nell'ambito del *business plan* rilevano ai fini della definizione dei tassi di capitalizzazione di cui all'Articolo 42, della definizione delle *baseline* di spesa di cui all'Articolo 35, ai fini del meccanismo di incentivazione alla corretta rivelazione della spesa di capitale di cui all'Articolo 46, nonché della determinazione delle componenti *fast* e *slow money*, ove determinate sulla base di dati previsionali in applicazione delle previsioni in materia di *tariff decoupling* di cui al comma 6.5.
- 44.3 I requisiti minimi informativi del *business plan* sono i seguenti:
- a) descrizione degli obiettivi strategici e delle principali opere infrastrutturali in realizzazione, unitamente ad una sintetica descrizione della domanda del servizio infrastrutturale erogato e delle relative prospettive;

- b) dettagli su interventi, opere e attività previste, suddivisi tra:
 - i. interventi di sviluppo, con avanzamento dei lavori delle opere da realizzare e/o *output* di servizio da conseguire misurabili e dichiarabili *ex ante* ai fini della definizione della *baseline* di capitale;
 - ii. interventi di mantenimento o rinnovo di *asset* esistenti;
 - iii. costi di struttura e di carattere generale controllabili da parte del gestore;
 - iv. attività con costi non controllabili da parte del gestore, e quindi da gestire con logiche di riconoscimento passante ai sensi del comma 35.4;
 - c) evoluzione complessiva delle spese di capitale, secondo la medesima suddivisione di cui alla lettera b), e delle spese operative;
 - d) con riferimento alle spese di capitale, informazioni sul *cost assessment* ai sensi del successivo Articolo 45;
 - e) individuazione degli eventuali fattori di incertezza che influenzano le stime delle spese di capitale presentate e relativa variabilità attesa delle stime;
 - f) coerentemente con la suddivisione di cui alla lettera b), l'avanzamento dei lavori delle opere da realizzare e/o gli *output* di servizio attesi o da conseguire, i relativi indicatori (intesi come *driver* sottostanti l'evoluzione delle spese ipotizzate) rilevanti ai fini del monitoraggio e della rideterminazione *ex post* della *baseline* dei costi di capitale ai sensi del comma 35.4;
 - g) dichiarazione di coerenza dei dati e delle evidenze presentate con il piano industriale della società.
- 44.4 Nell'ambito dei *business plan* devono essere presentati gli obiettivi che gli interventi, le opere e le attività in esso inclusi si prefiggono.

Articolo 45

Cost assessment delle previsioni di spesa di capitale dei business plan

- 45.1 Il *cost assessment* è l'insieme di attività finalizzato ad assicurare l'efficienza delle spese di capitale, l'attendibilità delle stime presentate nell'ambito dei *business plan* ed il relativo monitoraggio e tracciamento nel tempo, con riferimento a ciascun intervento, opera costitutiva l'intervento, o insieme di attività.
- 45.2 Ciascun gestore è tenuto a dotarsi di procedure aziendali interne, formalizzate e certificabili, per l'attività di *cost assessment* di cui al precedente comma, al fine di disporre di meccanismi per predisporre e monitorare le stime di costo di ciascun intervento, opera costitutiva l'intervento, o insieme di attività, ed assicurarne l'efficienza. L'Autorità si riserva di sottoporre le suddette procedure aziendali e/o le stime dei costi di investimento frutto di tali procedure, al fine di verificarne l'attendibilità e l'efficienza, a revisione di terzi soggetti indipendenti.

- 45.3 Gli esiti delle attività di *cost assessment* sono rappresentati nell'ambito dei *business plan* di cui al precedente Articolo 44, con riferimento ai principali interventi di sviluppo e di mantenimento e rinnovo di cui al comma 44.3, lettera b), punti i. e ii., costitutivi di almeno il 70% delle spese di capitale ivi contenute, fornendo il seguente contenuto informativo minimo:
- a) evoluzione della stima del costo di investimento nel tempo;
 - b) criteri di stima del costo di investimento, inclusivi dei costi unitari impiegati e della relativa evoluzione nel tempo;
 - c) indici di costo unitario, e confronto con indici di costo unitario di opere analoghe realizzate in passato dal medesimo gestore e/o con indici *benchmark*.
- 45.4 Con riferimento ai costi di struttura e di carattere generale e alle attività con costi non controllabili di cui al comma 44.3, lettera b), punti iii. e iv., il gestore è tenuto a rappresentare nell'ambito di *business plan* l'evoluzione prevista e le motivazioni circa eventuali scostamenti rispetto ai costi storici sostenuti per le medesime attività o *asset*.
- 45.4 Il gestore ha facoltà di presentare un *business plan* di cui al precedente Articolo 44 semplificato, senza le analisi di *cost assessment* di cui al precedente comma 45.3, dimostrando almeno una delle seguenti condizioni:
- a) dinamica tariffaria costante o decrescente, con spesa di capitale allineata o inferiore al valore degli ammortamenti tariffari;
 - b) spesa di capitale coerente o inferiore ai dati medi storici di investimento degli ultimi 10 anni.

Articolo 46

Meccanismo di incentivazione alla corretta rivelazione della spesa di capitale

- 46.1 È introdotto un meccanismo di incentivazione alla corretta rivelazione della spesa di capitale, finalizzato ad assicurare l'attendibilità delle stime presentate dal gestore per la definizione dei tassi di capitalizzazione di cui all'Articolo 42 e delle componenti *fast* e *slow money*, ove determinate sulla base di dati previsionali in applicazione delle previsioni in materia di *tariff decoupling* di cui al comma 6.5.
- 46.2 Il meccanismo di incentivazione alla corretta rivelazione della spesa di capitale prevede il confronto tra la spesa di capitale stimata *ex ante* per la definizione dei tassi di capitalizzazione, come eventualmente successivamente aggiornata e corretta ai sensi del comma 46.3, e la spesa di capitale effettiva, e l'applicazione di:
- a) un premio nel caso di scostamenti inferiore all'1% della *baseline* di spesa di capitale *ex ante*, pari allo 0,3% della spesa effettiva;
 - b) una franchigia senza applicazione di premi e penalità nel caso di scostamenti compresi tra l'1% e il 5% della *baseline* di spesa di capitale *ex ante*;
 - c) una penalità nel caso di scostamenti superiori al 5% della *baseline* di spesa di capitale *ex ante*, pari al 10% della differenza (in valore assoluto) tra

spesa effettiva e *baseline* di spesa di capitale *ex ante*, al netto della franchigia pari al 5% della *baseline* di spesa di capitale *ex ante*, con una penalità massima pari allo 0,5% della spesa effettiva.

- 46.3 Ai fini del meccanismo incentivante di cui al presente articolo, è applicato *ex post* uno specifico fattore (*Y-factor* capitale) a correzione di errori di stima derivanti da eventi imprevedibili *ex ante* e da mutamenti del quadro normativo, opportunamente documentati dal gestore, che comportino una variazione delle spese di capitale maggiore almeno dello 0,5% rispetto alla *baseline* di spesa di capitale stimata *ex ante* nell'ambito dei *business plan*.”.

- 3.2 L'Articolo 28 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 28

Raccolte dati e rendicontazione della spesa

- 28.1 Con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità, vengono definiti i criteri e le modalità di rendicontazione della spesa e dello stato di avanzamento delle opere e/o degli *output* di servizio, e le modalità di riconciliazione dei dati trasmessi ai fini tariffari con i dati dei rendiconti annuali separati.”.

- 3.3 L'Articolo 43 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 43

Monitoraggio della spesa di capitale

- 43.1 Il monitoraggio della spesa di capitale è l'insieme di attività finalizzato ad assicurare la coerenza tra le previsioni di spesa di capitale in funzione dell'avanzamento dei lavori delle opere da realizzare e/o degli *output* di servizio attesi o da conseguire e le spese di capitale effettivamente sostenute in funzione dell'avanzamento delle opere realizzate e/o degli *output* di servizio conseguiti *ex post*.
- 43.2 Ciascun gestore è tenuto a dotarsi di procedure formalizzate e certificabili, per il monitoraggio della spesa di capitale in funzione dello stato di avanzamento delle opere e/o degli *output* di servizio. L'Autorità si riserva di sottoporre tali procedure a revisione di soggetti terzi indipendenti.
- 43.3 I gestori rendicontano le spese di capitale effettivamente sostenute unitamente agli avanzamenti dei lavori delle opere realizzate e/o agli *output* di servizio conseguiti, assicurando la coerenza con gli indicatori sull'avanzamento delle opere e/o sugli *output* di servizio riportate nell'ambito del *business plan* di cui all'Articolo 44, sulla base dei criteri e delle modalità che saranno previsti ai sensi dell'Articolo 28.”.

- 3.4 Al comma 35.4, il secondo punto è sostituito come segue:

“per gli interventi di sviluppo e di mantenimento e rinnovo degli *asset*, è soggetta a ripermimetrazione *ex post* in coerenza con il perimetro delle attività effettivamente

realizzate, ossia degli avanzamenti dei lavori delle opere effettivamente realizzate e/o gli *output* di servizio conseguiti, come rendicontate ai sensi dell'Articolo 43; inoltre, la *baseline* di costi di capitale rideterminata *ex post* tiene conto dell'*Y-factor* capitale di cui al comma 46.3.”.

Articolo 4

Meccanismo sperimentale di incentivazione all'efficienza realizzativa e/o prestazionale

- 4.1 Per gli anni 2026 e 2027, è introdotto un meccanismo sperimentale di incentivazione all'efficienza realizzativa e/o prestazionale, in forma premiale rispetto alle efficienze effettivamente realizzate.
- 4.2 È a tal fine data facoltà ai gestori di presentare obiettivi e chiari obiettivi di efficienza, rispetto a costi storici e/o *benchmark*, nella gestione o realizzazione delle infrastrutture nell'ambito dei *business plan* di cui all'Articolo 44 del TIROSS, trasmessi ai sensi del successivo Articolo 6. Tali obiettivi di efficienza possono essere differenziati in relazione a specifici interventi di sviluppo, mantenimento o rinnovo, o a specifiche attività, o ad un insieme di interventi/attività aventi le medesime finalità, e possono anche riguardare un sottoinsieme delle spese di capitale rappresentate nel *business plan* o spese di capitale che hanno un orizzonte temporale eccedente quello del *business plan* e risultano solo in parte ivi riflesse.
- 4.3 Gli obiettivi di efficienza presentati nell'ambito dei *business plan* di cui all'Articolo 44 del TIROSS devono essere supportati da tutte le informazioni necessarie per comprendere le ipotesi alla base della relativa costruzione dell'obiettivo e le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle efficienze effettivamente conseguite. L'Autorità si riserva di eseguire le verifiche necessarie a valutare la solidità degli obiettivi di efficienza individuati, anche sulla base di perizie di soggetti terzi, pena la mancata attivazione del meccanismo incentivante.
- 4.4 Possono essere ricondotti nell'ambito del meccanismo incentivante di cui al presente articolo anche meccanismi incentivanti l'efficienza già in essere per specifici servizi; in tali casi, possono anche essere previste forme di penalità, anche asimmetriche rispetto alla premialità, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza prefissati.
- 4.5 La premialità sarà definita dall'Autorità, caso per caso, in esito alla valutazione degli specifici obiettivi di efficienza individuati dal gestore e della esaustività e semplicità di rappresentazione delle informazioni sugli obiettivi e sul monitoraggio delle efficienze realizzate.
- 4.6 Il riconoscimento della premialità e, dove esplicitamente prevista, dell'eventuale penalità, avviene ad integrazione del ricavo ammesso, anche su un orizzonte pluriennale.

Articolo 5

Disposizioni transitorie in materia di reopener dei tassi di capitalizzazione

- 5.1 I tassi di capitalizzazione per gli anni 2026-2027, determinati in coerenza con le previsioni in materia di *reopener* dei tassi di capitalizzazione di cui alla deliberazione 497/2023/R/COM, come modificata dal precedente Articolo 1, sono:
- a) con riferimento al servizio di trasporto gas, presentati dalle imprese di trasporto entro il 31 dicembre 2025, ai fini della relativa approvazione definitiva in sede di rideterminazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2026 ai sensi dell'Articolo 37.3**bis** della RTTG 6PRT;
 - b) con riferimento al servizio di trasmissione elettrica, presentati dal gestore del sistema di trasmissione entro il 31 ottobre del 2025, contestualmente alla presentazione della proposta tariffaria per il 2026 e della proposta dei ricavi ammessi del 2024, ai sensi degli Articoli 24 e 27 della RTTE 6PRTE;
 - c) con riferimento ai servizi di distribuzione e misura elettrica, calcolati sulla base delle informazioni storiche e previsionali dichiarate dalle imprese distributrici entro il 31 ottobre 2025, nell'ambito della raccolta dati RAB dell'energia elettrica e nell'ambito della raccolta dati previsionali, e quantificati in sede di determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2026, ai sensi dell'Articolo 22 del TIT 6PRDe.

Articolo 6

Disposizioni transitorie in materia di business plan e cost assessment

- 6.1 Sono tenuti a rappresentare le previsioni di spesa operativa e di capitale relative agli anni 2026 e 2027, nell'ambito di una prima edizione, sperimentale, di *business plan* coerenti con le previsioni di cui agli Articoli 44 e 45 del TIROSS, inclusa la possibilità di avvalersi del percorso semplificato di cui al comma 45.4, i seguenti gestori:
- a) tutte le imprese di trasporto gas, con possibilità di presentare il *business plan* anche successivamente alla scadenza del precedente Articolo 5, comunque non oltre il 31 gennaio 2026;
 - b) il gestore del sistema di trasmissione elettrica, entro il 31 ottobre 2025;
 - c) la principale impresa di distribuzione elettrica e, su base facoltativa tramite apposita istanza, le altre imprese di distribuzione elettrica che servono almeno 500.000 punti di prelievo, con possibilità di presentare il *business plan* anche successivamente alla scadenza del precedente Articolo 5, comunque non oltre il 31 gennaio 2026.
- 6.2 In sede di prima elaborazione sperimentale dei *business plan* per gli anni 2026 e 2027, è data ai gestori la facoltà di fornire, ai sensi della lettera c) del comma 45.3, come introdotto con il precedente Articolo 3, il confronto degli indici di costo unitario degli interventi di cui al comma 44.3, lettera b), punti i. e ii., costitutivi di almeno il 70% delle spese di capitale, esclusivamente con indici di costo unitario storici di opere analoghe, e non anche con indici *benchmark*.

Articolo 7

Disposizioni transitorie in materia di incentivazione alla corretta rivelazione della spesa di capitale

- 7.1 Il meccanismo di incentivazione alla corretta rivelazione della spesa di capitale di cui all'Articolo 46 del TIROSS come modificato dal precedente Articolo 3, è applicato per gli anni 2026 e 2027 ai gestori che presentano i *business plan* ai sensi del precedente Articolo 6.
- 7.2 Ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui all'Articolo 46 del TIROSS per l'anno 2027, i gestori possono presentare, nel corso del 2026 e coerentemente con modalità e tempistiche per le determinazioni tariffarie previste dalla regolazione specifica di ciascun servizio infrastrutturale regolato sottoposto ai criteri ROSS, un aggiornamento delle previsioni di spesa di capitale per l'anno 2027, nei limiti dei fattori di incertezza opportunamente individuati *ex ante* ai sensi del comma 44.3, lettera e), del TIROSS, come modificato dal precedente Articolo 3.

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

- 8.1 In sede di determinazione dei ricavi ammessi e, per i distributori elettrici definizione delle tariffe di riferimento, secondo tempistiche e modalità già disciplinate per ciascuna attività regolata, i gestori hanno la facoltà di presentare istanza di attivazione dello *Z-factor* per gli anni 2026-2027, fornendo adeguata dimostrazione e separata rendicontazione dei costi incrementali nell'ambito dei CAS, ai sensi dell'Articolo 40 della deliberazione 497/2023/R/COM, come modificato ai sensi del precedente Articolo 2.
- 8.2 In un'ottica di gradualità, con riferimento ai servizi infrastrutturali sottoposti a regolazione ROSS dal 2024, per gli anni 2026 e 2027 non è applicato il meccanismo di *sharing* del recupero di efficienza totale allocato agli investimenti di cui all'Articolo 8 del TIROSS e, di conseguenza, i coefficienti di allocazione del recupero di efficienza totale agli investimenti e alla gestione operativa, di cui al comma 7.2 del TIROSS, sono rispettivamente pari a 0 e a 1. In ragione di tale sospensione, sono altresì da intendersi sospese, per i gestori tenuti a presentare i *business plan* ai sensi del precedente Articolo 6, le previsioni in materia di indicatori rilevanti ai fini del monitoraggio e della rideterminazione *ex post* della *baseline* dei costi di capitale, di cui al secondo capoverso della lettera f) del comma 44.3 del TIROSS, come modificato dal precedente Articolo 3, ferma restando la decorrenza dal 2026 degli obblighi di monitoraggio della spesa di capitale di cui all'Articolo 43 del TIROSS.
- 8.3 È data facoltà alle imprese di trasporto che gestiscono rete nazionale (Snam Rete Gas S.p.A. e SGI S.p.A.), al gestore del sistema di trasmissione (Terna S.p.A.), e alle imprese di distribuzione che servono almeno 500.000 punti di prelievo, di presentare un'istanza di accesso al meccanismo sperimentale di incentivazione

all'efficienza realizzativa e/o prestazionale di cui al precedente Articolo 4, per gli anni 2026-2027, contestualmente alla presentazione del *business plan* ai sensi dell'Articolo 6.

- 8.4 È dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia di avviare uno specifico approfondimento in materia di monitoraggio e rendicontazione delle spese di capitale effettivamente sostenute e degli avanzamenti dei lavori delle opere realizzate e/o gli *output* di servizio conseguiti, finalizzato all'individuazione dei relativi criteri e modalità di rendicontazione ai sensi dell'articolo 28 del TIROSS.
- 8.5 È pubblicata, in allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, una Relazione tecnica contenente i dettagli sulle decisioni finali dell'Autorità (*Allegato A*);
- 8.6 La presente deliberazione e la versione aggiornata del TIROSS e della deliberazione 497/2023/R/COM sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 agosto 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini